



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2009/0165(COD)

15.12.2010

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sylvie Guillaume

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	40
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	43
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	45

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)
(COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0554),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera d), e punto 2), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0248/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo,
 - vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0000/2010),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriate notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica

Emendamento

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante ***per tutto il tempo in cui un giudice competente lo autorizza***, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriate notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere

nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è *ragionevole supporre possa capire* nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che *capisce* nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione prevede, con talune eccezioni, un effetto sospensivo automatico del ricorso avverso le decisioni di primo grado. Pertanto, in un'ottica di coerenza e di rigore, occorre precisare che i richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro per tutto il tempo in cui un giudice competente li autorizza a farlo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, devono ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere e **trattare** le domande di protezione internazionale. Essi devono essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

(19) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, devono ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, **registrare e trasmettere all'autorità accertante** le domande di protezione internazionale. Essi devono essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Dal momento che il significato dell'espressione "trattare le domande di protezione internazionale" è particolarmente vago, è necessario precisare che le autorità diverse dall'autorità accertante sono competenti solo per la registrazione della domanda e la sua trasmissione a detta autorità, che si incaricherà di esaminarla.

Emendamento 3**Proposta di direttiva
Considerando 30***Testo della Commissione*

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/.../CE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca **sufficiente** protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **sufficiente** protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

Emendamento

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/.../CE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca **una** protezione **effettiva**. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **una** protezione **effettiva** e il richiedente sarà riammesso in detto paese. ***Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato.***

Motivazione

La formulazione "sufficiente protezione" non è chiara. La protezione di cui il richiedente deve poter beneficiare se è respinto in un altro paese deve essere effettiva e, in pratica, accessibile.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il concetto di "paese terzo europeo sicuro" non è accettabile così com'è. Esso non è accompagnato da alcuna garanzia né da alcun principio minimo, e l'accesso al territorio così come l'accesso alla procedura di asilo possono entrambi essere rifiutati. Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che attualmente, nella realtà pratica, nessuno Stato membro fa ricorso a tale concetto.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) "richiedente" o "richiedente protezione internazionale": qualsiasi cittadino ***di un paese terzo o apolide che abbia*** presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

Emendamento

c) "richiedente" o "richiedente protezione internazionale": qualsiasi ***individuo che non sia*** cittadino ***dello Stato membro in cui ha*** presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

Or. fr

Motivazione

La rifusione della direttiva procedure dovrebbe estendere il campo di applicazione della direttiva affinché chiunque possa presentare una domanda di asilo, dal momento che la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati non consente in effetti una siffatta limitazione del proprio campo di applicazione in base a criteri geografici o di nazionalità.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Emendamento

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, **orientamento sessuale, identità di genere**, disabilità, problemi psichici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Or. fr

Motivazione

Bisognerebbe fare altresì riferimento ai casi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere per permettere a questi richiedenti di beneficiare, eventualmente, di garanzie particolari.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) "familiari": i familiari del richiedente di cui ai punti da i) a v) che si trovano nello stesso Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

i) il coniuge del richiedente o il suo partner non legato da vincoli di

matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi, conformemente al diritto nazionale;

iii) i figli minori coniugati delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi, conformemente al diritto nazionale, ove sia nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

v) i fratelli o le sorelle minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli e sorelle sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme.

Or. fr

Motivazione

I "familiari" non sono definiti all'articolo 2 in cui figurano le definizioni, mentre il testo rivisto vi fa riferimento a più riprese. È quindi essenziale aggiungere tale definizione e, in un'ottica di armonizzazione, riprendere le definizioni contenute nelle proposte che costituiscono una revisione della direttiva accoglienza, della direttiva qualifiche e del regolamento Dublino. È tuttavia necessario modificare la definizione, dal momento che il rispetto dell'unità familiare non deve dipendere dal fatto che la famiglia esistesse o meno prima della fuga dal paese d'origine.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima.
Quando i richiedenti non possono inoltrare la loro domanda di persona, gli Stati membri fanno in modo che un rappresentante legale possa farlo a nome loro.

Or. fr

Motivazione

È importante che dei rappresentanti legali possano inoltrare una domanda a nome dei richiedenti che non hanno la possibilità di farlo (ad esempio per motivi medici).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori celibi o nubili.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

La formulazione poco chiara di questo testo sembra essere in contraddizione con il rivisto articolo 6, paragrafo 7, lettera c), che concede a ogni minore, coniugato o meno, la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto. Nulla permette di giustificare il fatto che minori

coniugati non beneficino anche di questa garanzia procedurale. Il matrimonio non ha alcun rapporto con il grado di maturità o di autonomia del minore.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per *trattare* le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l'obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l'obbligo di trasmettere la domanda all'autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per *riconoscere, registrare e trasmettere* le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l'obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l'obbligo di trasmettere la domanda all'autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Or. fr

Motivazione

Dal momento che l'espressione "trattare le domande di protezione internazionale" può creare confusione, è necessario precisare che le autorità diverse dall'autorità accertante sono competenti solo per la registrazione della domanda e la sua trasmissione a detta autorità, che si incaricherà di esaminarla.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le

Emendamento

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le

procedure di primo grado di cui al capo III.
Il diritto a rimanere non dà diritto a un
titolo di soggiorno.

procedure di primo grado di cui al capo III
**e per tutto il tempo in cui un giudice
competente li autorizza.** Il diritto a
rimanere non dà diritto a un titolo di
soggiorno.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione prevede, con riserva di un numero limitato di eccezioni, un effetto sospensivo automatico del ricorso avverso le decisioni di primo grado. Pertanto, in un'ottica di coerenza e di rigore (cfr. articolo 41, paragrafi 5 e 6), occorre precisare che i richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro per tutto il tempo in cui un giudice competente li autorizza a farlo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;

Emendamento

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, **e benefici dei programmi di formazione iniziale e successiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1;**

Or. fr

Motivazione

A fini di coerenza, occorre aggiungere un riferimento esplicito ai programmi di formazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che dovranno essere seguiti dal personale incaricato di esaminare le domande in seno alle autorità accertanti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni fornite dagli esperti di cui alla lettera d).

Or. fr

Motivazione

Nel rispetto del principio dell'uguaglianza delle armi e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la proposta di rifusione della Commissione prevede, all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni sui paesi di origine. Pertanto, a fini di coerenza e di rigore, è necessario aggiungere tale possibilità concernente l'accesso, per il richiedente e il suo avvocato, alle informazioni fornite nei pareri degli esperti sollecitati dall'autorità accertante.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare ***tale*** decisione negativa.

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta ***o accolta*** una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare ***la*** decisione negativa.

Or. fr

Motivazione

Devono essere fornite motivazioni de jure e de facto nel caso di tutte le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, e non solo di quelle negative, e ciò al fine di permettere all'autorità accertante di esaminare al meglio i casi che possono dare luogo a decisioni di cessazione e consentire altresì alle persone che sono oggetto di una decisione di questo tipo di poterla impugnare.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di informare i richiedenti dei mezzi per impugnare una decisione negativa costituisce una garanzia procedurale fondamentale, che non può essere oggetto di una siffatta restrizione. Infatti, è difficile accertarsi che i mezzi di ricorso comunicati per via elettronica siano realmente accessibili ai richiedenti.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di **orientamento sessuale, di identità di** genere o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che **è ragionevole supporre possa capire**, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiché]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

Emendamento

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che **capisce**, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiché]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

Or. fr

Motivazione

È essenziale che tali informazioni siano comunicate in una lingua che il richiedente capisce onde offrirgli un'opportunità adeguata ed effettiva di comprendere il prima possibile, una volta avviato il procedimento, la procedura da seguire e i suoi diritti e obblighi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che **è ragionevole supporre possa capire**, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per

Emendamento

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che **capisce**, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma

impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

dell'articolo 10, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Al fine di assicurare l'accesso a un ricorso effettivo, è indispensabile che il richiedente sia informato, in una lingua che capisce, della decisione presa nei suoi confronti e disponga delle informazioni necessarie per presentare un ricorso fondato su basi solide.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante.

Emendamento

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui *sull'ammissibilità e* sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante.

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto delle possibili conseguenze gravi di una decisione di inammissibilità, il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda deve essere svolto dall'autorità accertante che, conformemente all'articolo 4 della proposta della Commissione, riceve la formazione necessaria per applicare concetti complessi come quelli di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri *possono stabilire* nel

PE452.774v01-00

Emendamento

Gli Stati membri *stabiliscono* nel diritto

18/46

PR\852329IT.doc

diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale, ***tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore e dei suoi particolari bisogni.***

Or. fr

Motivazione

Al fine di rafforzare il principio dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri devono iscrivere nel loro diritto nazionale il diritto di tutti i minori di essere ascoltati, a condizione che il colloquio avvenga nell'interesse superiore del minore e sia condotto da personale avente la competenza appropriata necessaria per trattare i particolari bisogni dei minori (si veda altresì l'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)).

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'autorità ***competente*** reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità ***competente*** consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

Emendamento

b) l'autorità ***accertante*** reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità ***accertante*** consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

Or. fr

Motivazione

Tale riferimento all'autorità accertante favorisce la coerenza della proposta della Commissione per quanto riguarda la promozione del principio di una sola e unica autorità accertante.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) provvedono affinché **la persona incaricata** di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale *o* generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il sesso o la vulnerabilità del richiedente;

Emendamento

a) provvedono affinché **il funzionario dell'autorità accertante incaricato** di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale *e* generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il sesso, **l'orientamento sessuale, l'identità di genere** o la vulnerabilità del richiedente;

Or. fr

Motivazione

Tale riferimento all'autorità accertante favorisce la coerenza della proposta della Commissione. Inoltre, è essenziale precisare che la preparazione del colloquio da parte di detta autorità deve tenere conto sia delle circostanze personali del richiedente che della situazione più generale in cui la sua domanda si colloca. Una preparazione di questo tipo consentirebbe infatti di accrescere nello stesso tempo sin dall'inizio l'efficacia e la qualità del processo decisionale ("frontloading").

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

Emendamento

c) selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio, **e tenuto al rispetto di un codice di condotta che definisce i suoi diritti e i doveri**. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto, in particolare, delle lacune recentemente evidenziate in relazione alle qualifiche degli interpreti, è essenziale prevedere, a livello nazionale, un codice di condotta per questa categoria. Tale deontologia permetterà di offrire ai richiedenti un'effettiva e congrua possibilità di corroborare la loro istanza di protezione e di garantire una migliore comprensione e collaborazione tra gli interpreti e il personale incaricato di svolgere il colloquio. D'altro canto, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo potrà contribuire all'elaborazione di un codice di condotta degli interpreti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevedono l'assistenza legale gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Emendamento

a) prevedono l'assistenza legale gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente, **la preparazione dei documenti procedurali necessari, la rappresentanza, anche durante il colloquio personale**, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Or. fr

Motivazione

Con riserva delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, i richiedenti devono avere accesso, nelle procedure di primo grado, a un'assistenza giudiziaria e a una rappresentanza gratuite, e ciò al fine di beneficiare di una possibilità reale di corroborare la loro istanza di protezione. A lungo termine, ciò permette anche alle autorità accertanti di accrescere l'efficacia e la qualità del processo decisionale sin dall'inizio del procedimento, prendendo decisioni basate su solide motivazioni e, di conseguenza, meno suscettibili di essere annullate in secondo grado.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) soltanto ***rispetto agli*** avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

Emendamento

b) soltanto ***per i servizi forniti dagli*** avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento reso necessario dalla poco felice formulazione iniziale.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Conformemente all'articolo 21 della direttiva [...]/.../UE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], gli Stati membri prevedono nella loro legislazione nazionale procedure che consentono di verificare, sin dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se il richiedente ha esigenze particolari, come anche di indicare la natura di tali esigenze.

Or. fr

Motivazione

Le garanzie particolari introdotte nella proposta della Commissione a favore dei richiedenti con esigenze particolari non potranno essere messe in atto in modo effettivo se non si predispongono meccanismi sistematici che consentano di individuare tali richiedenti.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Alle condizioni stabilite all'articolo 18, i richiedenti con esigenze particolari beneficiano di un'assistenza legale gratuita in tutti i procedimenti previsti dalla presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Si cerca così di assicurare una messa in atto effettiva delle garanzie rafforzate di cui all'articolo 20.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:

soppresso

a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; oppure

b) è, o è stato, sposato.

Or. fr

Motivazione

La lettera a) dell'articolo 21, paragrafo 2 deve essere soppressa onde evitare che gli Stati siano tentati di ritardare l'adozione di decisioni in primo grado, quando al contrario occorre promuovere un approccio generoso – e non discriminatorio – per quanto riguarda i minori che raggiungono effettivamente la maggiore età nel corso della procedura. La stessa cosa vale per l'articolo 21, paragrafo 2, lettera b). In alcuni paesi l'età nubile può essere molto bassa, ma non è in relazione con il grado di maturità o di autonomia del minore.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata **unicamente** da tale rifiuto.

Emendamento

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata da tale rifiuto.

Or. fr

Motivazione

Il rifiuto di un minore non accompagnato di sottoporsi alla visita medica può giustificarsi con ragioni molteplici senza alcun legame con la sua età o i motivi della sua domanda di protezione.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame **ovvero di respingere la domanda**.

Emendamento

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame.

Or. fr

Motivazione

Un ritiro esplicito della domanda dovrebbe portare alla chiusura della procedura e non al respingimento della domanda stessa. Infatti, la decisione di respingimento dovrebbe essere presa solo previo esame del merito della domanda.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 26 – lettera b**

Testo della Commissione

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare ***direttamente*** a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

Emendamento

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

Or. fr

Motivazione

In linea con il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le conseguenze della mancata adozione della decisione ***entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.***

Emendamento

Al termine del periodo di cui al paragrafo 3, in caso di mancata adozione della decisione, ***è all'autorità accertante che spetta l'onere della prova per contestare la concessione di protezione al richiedente.***

Or. fr

Motivazione

Al fine di limitare le interpretazioni e le applicazioni divergenti contrarie all'obiettivo di armonizzazione del sistema europeo comune di asilo, occorre stabilire le conseguenze della mancata adozione di una decisione entro i termini previsti.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure

Emendamento

c) **fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 9**, il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure

Or. fr

Motivazione

Conformemente alle conclusioni del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del 20 ottobre 1983 (n. 30 (XXXIV) - 1983), le domande "chiaramente abusive" possono essere oggetto di un esame accelerato. Tuttavia, per evitare interpretazioni eccessive di tale motivazione, è necessario ricordare l'imperativo imposto dall'articolo 27, paragrafo 9.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione

d) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; oppure

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tale formulazione troppo vaga ("è probabile"; "in mala fede") è suscettibile di essere interpretata in modi diversi e può pertanto portare ad applicazioni abusive del ricorso alle procedure accelerate.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 28

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche].

Emendamento

Gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [...]/CE [direttiva qualifiche].

Or. fr

Motivazione

Una domanda di protezione internazionale dovrebbe essere considerata infondata solo e unicamente se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di decidere dell'inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, **gli Stati membri organizzano** un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.

Emendamento

1. Prima di decidere dell'inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, **l'autorità accertante organizza** un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto delle possibili conseguenze gravi di una decisione di inammissibilità, il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda deve essere svolto dall'autorità accertante che, conformemente all'articolo 4 della proposta della Commissione, riceve la formazione necessaria per applicare concetti complessi come quelli di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo.

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il funzionario dell'autorità accertante che conduce il colloquio sull'ammissibilità della domanda non sia in uniforme.

Or. fr

Motivazione

A fini di coerenza, analogamente al personale che conduce il colloquio sul merito di una domanda, il personale che conduce il colloquio sull'ammissibilità di una domanda deve rispettare l'obbligo di non portare l'uniforme. Quest'ultima può infatti creare confusione presso il richiedente circa la funzione esatta del suo interlocutore e nuocere così alla percezione di confidenzialità e di imparzialità, indispensabile per il buon svolgimento del colloquio.

Emendamento 38

**Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) goda altrimenti di protezione **sufficiente** in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

b) goda altrimenti di **una** protezione **effettiva** in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

Or. fr

Motivazione

La formulazione "protezione sufficiente" non è chiara. La protezione di cui il richiedente deve poter beneficiare se è respinto in un paese di primo asilo deve essere effettiva e, in pratica, accessibile.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri **possono tener** conto dell'articolo 32, paragrafo 1.

Emendamento

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri **tengono** conto dell'articolo 32, paragrafo 1. **Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo a motivo del fatto che detto paese non è sicuro nella sua situazione particolare.**

Or. fr

Motivazione

Al fine di rafforzare le garanzie contro la violazione del principio di "non refoulement", gli Stati membri devono riferirsi ai criteri di sicurezza introdotti dall'articolo 32, paragrafo 1, quanto al paese terzo sicuro. Analogamente, se l'articolo 30 garantisce il diritto a un colloquio personale, l'articolo 31, secondo comma, deve anche offrire al richiedente una possibilità effettiva di confutare, nella sua situazione particolare, la presunzione di sicurezza quale garantita dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se **le autorità competenti hanno accertato** che una persona richiedente protezione internazionale nel paese terzo in questione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se **l'autorità accertante ha appurato** che una persona richiedente protezione internazionale nel paese terzo in questione

riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

Or. fr

Motivazione

L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro richiede una competenza e un'esperienza appropriate, come anche un accesso alle informazioni pertinenti relative al paese, cosa che implica necessariamente che sia di competenza dell'autorità accertante. Un'applicazione meno scrupolosa dovuta alla mancanza di una competenza e di un'esperienza adeguate può infatti aumentare il rischio che un richiedente sia respinto e si trovi nuovamente esposto alla persecuzione o alla minaccia grave in violazione della convenzione del 1951 e degli altri trattati internazionali.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione **in conformità della convenzione di Ginevra.**

Emendamento

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato **o un'altra forma di protezione complementare comparabile a quella accordata a norma della [direttiva ..././UE] [la direttiva qualifiche]** e, per chi è riconosciuto come rifugiato **o beneficiario di una forma di protezione complementare**, ottenere **una** protezione **comparabile a quella accordata a norma della [direttiva ..././UE] [la direttiva qualifiche].**

Or. fr

Motivazione

Deve essere possibile per il richiedente sollecitare anche nel cosiddetto paese terzo sicuro una forma complementare di protezione comparabile a quella accordata a norma della direttiva qualifiche. Si tratta anche di assicurare in tal modo una maggiore coerenza con uno dei criteri definiti all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), in base al quale nel paese terzo considerato non deve sussistere alcun rischio di danno grave ai sensi della direttiva qualifiche.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente *e/o* la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

Emendamento

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente *e* la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

Or. fr

Motivazione

Il metodo seguito a livello nazionale per applicare il concetto di paese terzo sicuro non deve limitarsi alla designazione di portata generale di un paese come paese terzo sicuro. Tale metodo deve comprendere altresì l'esame caso per caso, in funzione della situazione specifica del richiedente. A tale proposito, l'alternativa proposta dall'attuale formulazione non sembra essere in linea con l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), che prevede un esame individuale inteso ad accertare se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche].

Emendamento

c) e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche]. ***Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro e il carattere sicuro del suo***

paese nella sua situazione particolare.

Or. fr

Motivazione

Se, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), l'onere della prova spetta interamente al richiedente, quest'ultimo deve allora vedersi accordare una possibilità effettiva di confutare la presunzione di sicurezza, quale garantita dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Emendamento 44

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui **le autorità competenti possano** tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

Emendamento

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui **l'autorità accertante possa** tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

Or. fr

Motivazione

Solo l'autorità accertante è competente a valutare tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata. Tale chiarimento contribuisce inoltre agli sforzi di razionalizzazione della procedura e di miglioramento della qualità del processo decisionale.

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma dell'articolo 23;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Un esame preliminare si giustifica solo quando la domanda precedente è stata oggetto di una valutazione nel merito. È quindi inesatto considerare come domanda reiterata una domanda che fa seguito a un ritiro della domanda precedente.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, **dopo il ritiro della domanda precedente o** dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [...]/CE] [direttiva qualifiche].

3. Una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [...]/CE] [direttiva qualifiche].

Or. fr

Motivazione

Un esame preliminare si giustifica solo quando la domanda precedente è stata oggetto di una valutazione nel merito. È quindi inesatto considerare come domanda reiterata una domanda che fa seguito a un ritiro della domanda precedente.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 41.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero rifiutare sistematicamente di esaminare una domanda reiterata con il pretesto che il richiedente avrebbe potuto far valere, nel procedimento precedente o nel suo ricorso, elementi o risultanze nuovi. Tale automatismo potrebbe infatti portare a una violazione del principio di "non refoulement".

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dell'ammissibilità delle domande ivi presentate; e/o

a) dell'ammissibilità, **ai sensi dell'articolo 29**, delle domande ivi presentate; e/o

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto delle possibili conseguenze gravi di una decisione di inammissibilità, il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda deve essere condotto dall'autorità accertante che, conformemente all'articolo 4 della proposta della Commissione, riceve la formazione necessaria per applicare concetti complessi come quelli di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo. La proposta della Commissione ribadisce che le procedure alla frontiera devono altresì soddisfare i principi e le garanzie fondamentali di cui al capo II.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. ***Il fatto di bloccare i richiedenti alla frontiera degli Stati membri o nelle zone di transito di questi ultimi è assimilabile a un trattenimento ai sensi dell'articolo 22.***

Or. fr

Motivazione

Il fatto di bloccare i richiedenti alla frontiera degli Stati membri o nelle zone di transito di questi ultimi è assimilabile a un trattenimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza sviluppata dalla Corte incaricata della sua applicazione. Tenere il richiedente alla frontiera degli Stati membri o nelle zone di transito di questi ultimi dovrebbe pertanto soddisfare i requisiti fissati in materia nella proposta della Commissione relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008)0815).

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 38

Testo della Commissione

Concetto di paesi terzi europei sicuri

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni

Emendamento

soppresso

specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente protezione internazionale sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi.

3. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement", prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

4. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

5. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie

fondamentali descritte al capo II.

Or. fr

Motivazione

Il concetto di "paese terzo europeo sicuro" non è accettabile così com'è. Oltre a essere definito in termini molto generici, tale concetto non è accompagnato da alcuna garanzia né da alcun principio minimo, e l'accesso al territorio così come l'accesso alla procedura di asilo possono entrambi essere rifiutati. A nessuna categoria di richiedenti dovrebbe essere rifiutato completamente l'accesso a una procedura di asilo, pena il configurarsi di una violazione degli obblighi internazionali in materia di protezione dei rifugiati. Inoltre, a quanto sembra, nessuno Stato membro fa attualmente ricorso a tale concetto nella realtà pratica.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri prevedono termini **ragionevoli** e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1.

Emendamento

4. Gli Stati membri prevedono termini **minimi** e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto della grande varietà dei termini che sono stati fissati dagli Stati membri e della necessità di pervenire a un sistema europeo comune di asilo quale previsto all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario introdurre un termine minimo comune, consentendo così al richiedente di beneficiare di fatto e di diritto dell'accesso a un ricorso effettivo.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile

Emendamento

Gli Stati membri fissano un termine minimo di quarantacinque giorni

l'accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

lavorativi durante il quale i richiedenti possono esercitare il loro diritto al ricorso effettivo; per i richiedenti soggetti alla procedura accelerata di cui all'articolo 27, paragrafo 6, gli Stati membri prevedono un termine minimo di trenta giorni lavorativi. I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l'accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto della grande varietà dei termini che sono stati fissati dagli Stati membri e della necessità di pervenire a un sistema europeo comune di asilo quale previsto all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario introdurre un termine minimo comune, consentendo così al richiedente di beneficiare di fatto e di diritto dell'accesso a un ricorso effettivo. Il termine fissato varia in funzione della procedura che è stata applicata nella fattispecie.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ***ove*** la legislazione nazionale non ***preveda*** il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Emendamento

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ***se, in queste fattispecie,*** la legislazione nazionale non ***prevede*** il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento dovuto al fatto che la formulazione iniziale può creare confusione.

MOTIVAZIONE

Contesto

I lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo sono iniziati dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, sulla base dei principi approvati dal Consiglio europeo di Tampere. L'obiettivo della prima fase del sistema comune europeo di asilo (1999-2005) consisteva nell'armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri attraverso la definizione di norme minime comuni. Adottata il 1° dicembre 2005, la direttiva 2005/85/CE del Consiglio relativa alle procedure di asilo (di seguito "la direttiva" o "la direttiva procedure") costituisce l'ultimo dei cinque elementi legislativi dell'Unione europea in materia di asilo.

Al termine di questa prima fase, secondo quanto stabilito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e confermato dal programma dell'Aia, la Commissione ha sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio alcune proposte allo scopo di colmare adeguatamente le carenze riscontrate e garantire norme di protezione più elevate e maggiormente armonizzate in seno all'Unione. Il 21 ottobre 2009, la Commissione ha quindi presentato ai due colegislatori una proposta di rifusione della direttiva procedure.

Ribadito con forza nel programma di Stoccolma, l'obiettivo della seconda fase dei lavori legislativi in materia di asilo consiste nell'istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà fondato, tra l'altro, su una procedura comune di asilo. Si tratta di un aspetto cruciale che si iscrive peraltro in un nuovo contesto giuridico: con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la nozione di "norme minime" di cui all'articolo 63 del trattato CE è stata sostituita da quella più ambiziosa di "procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria" (articolo 78, paragrafo 2, del TFUE).

Le sfide della nuova fase di armonizzazione

Malgrado gli sforzi di armonizzazione messi in atto da dieci anni in materia di asilo, sussistono tuttavia divergenze importanti tra le disposizioni nazionali e per quanto riguarda la loro applicazione. Tali disparità sono incompatibili con un sistema comune europeo di asilo e costituiscono un ostacolo alla sua realizzazione. In particolare, esse sono contrarie a uno dei fondamenti del sistema di Dublino, che si basa sulla presunzione che i sistemi di asilo degli Stati membri siano comparabili: qualunque sia lo Stato membro in cui presentano la domanda di asilo, i richiedenti devono beneficiare di un elevato livello di trattamento equivalente in tutta Europa. Se l'armonizzazione legislativa da sola non sarà sufficiente a ridurre tali differenze e richiederà di essere associata a un rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati membri, l'adozione di un solido quadro giuridico europeo rappresenterà una condizione imprescindibile se l'Unione vorrà attuare, in maniera adeguata ed efficace, un sistema comune europeo di asilo, come più volte si è impegnata a fare.

Le sfide attuali sono quindi chiare: soltanto il miglioramento e l'armonizzazione delle procedure e delle garanzie correlate permetteranno di realizzare un sistema comune. In questo contesto, una revisione fondamentale della direttiva procedure è assolutamente necessaria al fine di assicurare una procedura accessibile, equa ed efficace, nell'interesse sia dei richiedenti asilo che degli Stati membri.

Una proposta della Commissione pragmatica e ambiziosa

La Commissione europea parte da una premessa chiara: il testo precedente, privilegiando un approccio minimalista, ha favorito non soltanto la proliferazione, a livello nazionale, di regimi procedurali disparati ma anche di carenze in relazione alle garanzie procedurali per i richiedenti asilo.

Nell'insieme, il relatore ritiene che il lavoro di rifusione proposto dalla Commissione sia sostanzialmente di natura tale da:

- consentire una maggiore armonizzazione, migliorando la coerenza tra gli strumenti in materia di asilo, chiarendo e consolidando le nozioni giuridiche e i meccanismi procedurali e semplificando, in tal modo, la loro applicazione;
- migliorare le norme di protezione internazionale in seno all'Unione, introducendo in particolare nuove garanzie procedurali al fine di assicurare la piena compatibilità tra le norme dell'*acquis* dell'Unione europea e quelle stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (CGUE) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e
- rafforzare la qualità e l'efficacia delle procedure d'asilo "anticipando" i servizi, la consulenza e l'assistenza e incoraggiando gli Stati membri ad adottare, in tempi ragionevoli, decisioni solide in primo grado. L'iniziativa proposta dalla Commissione ("*frontloading*") permetterebbe, in particolare, di identificare meglio le richieste fondate, infondate e fraudolente, di migliorare la difendibilità delle decisioni negative e ridurre il rischio che siano annullate in sede di ricorso, nonché di diminuire i costi di accoglienza e di procedura a carico degli Stati membri. L'esistenza di norme comuni, nonché un'applicazione migliore e più coerente delle stesse, dovrebbe inoltre prevenire o ridurre i movimenti secondari all'interno dell'Unione e accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Gli emendamenti proposti

Gli emendamenti proposti dal relatore sono di conseguenza perfettamente in linea con la proposta della Commissione e il suo approccio di "*frontloading*" per assicurare procedure armonizzate, eque ed efficaci nel quadro di un sistema comune europeo di asilo.

Si tratta in particolare di:

- consolidare la coerenza dell'applicazione delle nozioni di autorità "accertante" e autorità "competente" ai fini del principio di un'unica autorità accertante;
- migliorare la coerenza tra gli strumenti in materia di asilo (per quanto riguarda le definizioni e i meccanismi applicati);
- rafforzare le garanzie procedurali minime stabilite dalla giurisprudenza della CGUE e della CEDU (concernenti, in particolare, il principio di parità delle armi, il diritto di essere informato, il diritto di essere ascoltato e il diritto all'assistenza legale gratuita) e la coerenza della loro applicazione nel testo;
- garantire che si tenga debitamente conto delle esigenze dei richiedenti vulnerabili e dell'interesse superiore del minore;
- rivedere strumenti procedurali essenziali quali i concetti di paesi di origine sicuri, paesi terzi sicuri e paesi terzi europei sicuri, al fine di assicurare un'applicazione omogenea che rispetti le garanzie e i principi dei diritti minimi.

Pur essendo consapevole che persistono serie riserve su questa proposta in seno al Consiglio, il relatore ritiene tuttavia indispensabile che il Parlamento europeo, in quanto colegislatore nei

lavori legislativi della seconda fase, sfrutti questa opportunità per sviluppare un sistema comune europeo di asilo che sia equo ed efficace. Le politiche in materia di asilo hanno in effetti un impatto diretto sulle persone che cercano protezione, ma anche sulla capacità dell'Unione europea di sviluppare e realizzare un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

PRESIDENTE
COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2010)5201

Fernando LOPEZ AGUILAR
Presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia
e gli affari interni
ASP 11G306
Bruxelles

***Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)
COM(2009) 554 del 21.10.2009 – 2009/0165(COD)***

Signor presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la

codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

Inoltre, in conformità dell'articolo 87, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel parere del suddetto gruppo consultivo fossero necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della rifusione.

In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione del 27 gennaio 2010, la commissione giuridica, con 22 voti favorevoli e nessuna astensione¹, raccomanda che la commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, proceda all'esame della proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 87.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner LEHNE

All.: Parere del gruppo consultivo.

¹ Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 23 novembre 2009

PARERE

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della
protezione internazionale (rifusione)
COM(2009)0554 del 21.10.2009 – 2009/0165(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 29 ottobre e il 4 novembre 2009 per esaminare, tra l'altro, la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame¹ della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che procede alla rifusione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue:

1) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere indicate con caratteri su sfondo retinato usati di norma per contraddistinguere modificazioni sostanziali:

- al considerando 30, la sostituzione proposta della parola "*rifugiato*" con le parole "*beneficiario di protezione internazionale*";
- all'articolo 13, paragrafo 4, le parole "*paragrafo 2, lettera b)*" e la soppressione proposta delle parole "*e c), e del paragrafo 3*";
- all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, alinea, e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), la soppressione proposta delle parole "*e 14*" e l'aggiunta proposta delle parole "*e 15*";
- all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), l'aggiunta proposta del numero dell'articolo 15 e la

¹Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, che è la versione originale del testo in esame.

sostituzione proposta del numero dell'articolo 14 con l'articolo 16;
- all'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), la soppressione proposta del numero di articolo "32, paragrafo 2" e l'aggiunta proposta del numero di articolo "35, paragrafo 3";
- all'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'aggiunta proposta delle parole "e 15";
- all'articolo 46, paragrafo 1, ultima frase "*Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva*";
- all'articolo 46, paragrafo 4, le parole finali "*nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva*".

2) All'articolo 50, si dovrebbero reintrodurre le parole finali dell'articolo 46 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio ("*conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea*").

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA
Giureconsulto

J.-C. PIRIS
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA
Direttore generale